GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 11

Adunanza 13 marzo 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CANTALUPA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 197 - 54546/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore Tibaldi.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Cantalupa:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 76-33766 del 17/04/1984, al quale è stata apportata una variante approvata con deliberazione G.R. n. 16-27978 del 02/08/1999;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 38 del 27/12/2000, una Variante parziale ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 31/01/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 38/2000 di adozione;

Rilevato che con la Variante in oggetto si modificano alcuni articoli nelle Norme di Attuazione del P.R.G.C., e precisamente:

- l'art. 7, "Definizione degli indici urbanistici", viene soppresso e sostituito ;
- l'art. 8, "*Unità e relativi indici*", riferiti alle Unità edilizie, quasi interamente soppresso e sostituito;
- l'art. 10, "Variazioni di destinazione d'uso degli immobili", integrato con un nuovo comma, relativo alla specificazione degli interventi ammissibili, e variato con la soppressione di una frase nella quale è specificato il limite massimo (12.000 mc) di volumetria trasformabile ad uso residenziale;
- viene aggiunto un nuovo articolo 10bis, "Utilizzo capacità insediativa residenziale", con il quale si ammette il trasferimento di volumetria, con un massimo di 300 mc, anche tra lotti non contigui;
- il quinto comma dell'art. 16, "Computo dei volumi edificabili (volume edilizio) esclusioni" viene soppresso e sostituito;
- l'art. 20, "Bassi fabbricati ed uso deposito ed autorimessa pertinenziali", viene soppresso e sostituito:
- viene modificato il quarto comma dell'art. 33, "Aree per insediamenti artigianali" relativamente alla parte che regolamenta l'accessibilità ai lotti dalla Strada Provinciale n. 194;

Vista la deliberazione del C.P. n. 621 - 71253/1999 in data 28/04/1999, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, attualmente in Regione per l'approvazione;

Evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 06/03/2001, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare alcune osservazioni, di cui si ritiene di condividere il contenuto;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 L.R. 56/'77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

- 1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Cantalupa, adottata con deliberazione C.C. n. 38 del 27/12/2000:
 - a) in via preliminare, si fa rilevare che la Variante proposta, che si compone di un unico allegato tecnico "Norme di attuazione" (sul quale sono riportate solo le parti modificate e non le parti proposte in soppressione, ancorchè "vigenti"), non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda infatti che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa. È pertanto necessario che le varianti parziali, anche se relative alle sole Norme di attuazione, oltre ad essere accompagnate da una relazione descrittiva delle finalità e dei contenuti di cui sopra, siano redatte in modo tale che sia possibile raffrontare il testo proposto in sostituzione e/o modificazione con quello "vigente".
 - Si comunica che nel futuro non verranno più prese in esame delle Varianti parziali prive dei requisiti sopra evidenziati.
 - b) rispetto alle modifiche apportate all'art. 10 delle vigenti Norme di Attuazione (trasmesse, queste ultime, tramite fax), tra le quali e' prevista la soppressione del comma che recita: "La volumetria totale prevista, dalla trasformazione ad uso residenziale di volumi già ad uso agricolo o similare, di cui ai precedenti commi, è valutata complessivamente in 12.000 mc, con un incremento teorico residenziale di 134 abitanti." (volumetria appartenente ai "fabbricati preesistenti alla approvazione del programma di fabbricazione (28-07-1971)", come precisato dal medesimo articolo), si propone all'Amministrazione di verificarne la legittimità in assenza della dimostrazione che detta volumetria trasformabile è effettivamente pari, o inferiore, al limite sopra specificato. In caso contrario la soppressione di tale limite genera un incremento della capacità insediativa del P.R.G.C. che è ammesso, con la procedura del settimo comma, dell'art. 17, della L.R. n. 56/77, solo a seguito del completo "esaurimento" della capacità prevista dal Piano vigente, ivi compresa l'ultima variante strutturale approvata dalla Regione Piemonte in data 02/08/1999.
 - c) si rileva, infine, che nella deliberazione di adozione non compare la dichiarazione di compatibilità della variante con i Piani sovracomunali, come espressamente richiesto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41.
- 2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
- 3. di trasmettere al Comune di Cantalupa la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
- 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia f.to M. Bresso